

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle Istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

LEGGE 31 dicembre 1981, n. 828.

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980 Pag. 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1981, n. 829.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano Pag. 307

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 novembre 1981.

Modalità e termini per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto comunitario per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nella campagna 1981-82. Pag. 309

Ministero del tesoro

DECRETO 31 dicembre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre gennaio-febbraio 1982 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento Pag. 313

DECRETO 31 dicembre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre gennaio-febbraio 1982 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 Pag. 314

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'edilizia di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172 Pag. 314

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria). Pag. 315

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari) Pag. 315

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1982 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale) Pag. 316

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo per il bimestre gennaio-febbraio 1982 del mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale Pag. 316

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 311 convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana Pag. 317

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

Pag. 317

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1981, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 Pag. 318

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 318

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 Pag. 319

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre gennaio-febbraio 1982 ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326 Pag. 319

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata Pag. 320

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia Pag. 321

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 321

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 Pag. 322

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria Pag. 322

DECRETO 12 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Siderurgica Landini, in Longarone, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 323

DECRETO 13 gennaio 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Rossi Sud in amministrazione straordinaria. Pag. 323

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 324

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria, Umbria, Lazio, Piemonte e nelle province autonome di Bolzano e Trento Pag. 326

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Concessione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Splanise Pag. 326

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale dipendente da pubblici esercizi del comune di Campione d'Italia Pag. 327

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 327

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 327

Deformazione e decadenza dalla concessione di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi Pag. 327

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centotrentanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Napoli, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Pag. 327

Ministero del tesoro: Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e pratica degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 327

Regione Lombardia: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano Pag. 328

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano: Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale Pag. 328

Regione Campania - Unità sanitaria locale n. 59, in Vallo della Lucania: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania Pag. 328

Ospedale « Dott. G. Giambalvo » di Menfi: Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica Pag. 328

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 16, in Lecco: Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Lecco Pag. 328

Ospedale di Monfalcone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario Pag. 328

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 328

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. 79.

Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Pag. 329

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1981, n. 828.

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il versamento di unità di conto europeo 3.693.956 per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, in attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, rispettivamente del 9 aprile 1979 e del 18 marzo 1980, con le quali è stato deciso di assegnare a detta Comunità entrate supplementari per gli anni 1979 e 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.500 milioni, si provvede quanto a lire 4.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e quanto a lire 4.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del predetto capitolo per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 31 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1981, n. 829.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

L'art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'Università, per quanto si riferisce alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

« Nella facoltà di medicina e chirurgia: la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria ».

L'art. 6, primo comma, è così riformulato:

« Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durante quattro anni, fatta eccezione per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di cinque anni divisi in un biennio e in un triennio e per la laurea in medicina e chirurgia per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di sei anni divisi in tre bienni ».

Art. 2.

Alla parte II, titolo VIII, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, dopo l'art. 23, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il punto 2) e un nuovo articolo relativi alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

2) *Laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

Art. 24. — Titoli di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli stessi esami enunciati nell'art. 23 per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per le medesime motivazioni.

Il numero dei posti disponibili al primo anno del corso di laurea è di quindici, altrettanto dicasi per il numero dei posti disponibili per ciascuno dei quattro successivi anni di corso. Il numero massimo complessivo degli iscritti nei cinque anni è fissato in settantacinque.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di

corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero di posti residui disponibili all'inizio del secondo anno e sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti residui disponibili all'inizio del secondo anno e non prioritariamente occupati per trasferimento dagli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che abbiano domandato abbreviazioni di corso (sempre non superiori per ammissione al secondo anno) e comunque dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per l'ammissione degli studenti che chiedono trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia e dei laureati in medicina e chirurgia sono prescritti gli stessi esami di cui al comma secondo dell'art. 23, relativo all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

- 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
- *2) biologia generale applicata agli studi medici;
- *3) chimica;
- *4) chimica biologica;
- 5) farmacologia (semestrale);
- *6) fisica medica;
- 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
- 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
- 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
- 10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
- *11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
- 12) materiali dentari;
- 13) microbiologia (semestrale);
- 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
- 15) patologia generale.

Triennio:

- 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
- 17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
- 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
- 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
- 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
- 21) paradontologia (biennale: 4° e 5° anno);
- 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
- 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
- 24) patologia speciale odontostomatologica;
- 25) pedodonzia (semestrale);

- 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
- 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

- *1) chirurgia maxillo-facciale;
- *2) dermatologia e venereologia (semestrale);
- *3) otorinolaringoiatria (semestrale);
- *4) statistica sanitaria;
- *5) chirurgia plastica;
- *6) psicologia generale e clinica;
- *7) clinica ortopedica;
- *8) clinica oculistica;
- *9) medicina sociale;
- *10) biochimica applicata;
- *11) allergologia ed immunologia clinica.

Altri insegnamenti complementari nel piano delle facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Alla parte V, titolo II, disposizioni particolari per le varie facoltà, dopo l'attuale art. 85, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

Art. 86. — Per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esami.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 87. — Ai fini delle propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

<i>Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:</i>	<i>Se non si è superato l'esame di:</i>
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica
Patologia generale	Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)
	Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
	Istituzioni di anatomia ed istologia patologica
	Patologia speciale odontostomatologica
	Chirurgia speciale odontostomatologica

Art. 88. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

I laureati debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: **DARIDA**
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 115

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 novembre 1981.

Modalità e termini per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto comunitario per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nella campagna 1981-82.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, il quale prevede, tra l'altro, a partire dalla campagna 1978-79 un nuovo regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva ottenuto con olive raccolte nella Comunità;

Visto il regolamento n. 2028/81 del Consiglio del 13 luglio 1981, che fissa, tra l'altro, l'importo dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981, che stabilisce, per la campagna 1981-82, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2990/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981, che stabilisce, per la suddetta campagna, le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 3137/81 della commissione del 30 ottobre 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto di cui trattasi;

Visto il pronunciamento della commissione CEE con telex n. 6108 del 25 novembre 1981, recante chiarimenti d'interpretazione della normativa comunitaria, per la parte riguardante la molitura delle olive presso frantoi non riconosciuti;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981, concernente i moduli tipo della denuncia-domanda di aiuto e del registro di lavorazione delle olive validi per la concessione dell'aiuto in questione per la campagna 1981-82;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento delle unioni di produttori olivicoli, ai termini del citato regolamento n. 2989/81;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante tra l'altro disposizioni per la corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

Considerata la necessità di integrare i citati decreti ministeriali 29 luglio 1981 e 15 ottobre 1981 con ulteriori disposizioni attuative dei sopra specificati regolamenti (CEE) n. 2989/81 e n. 2990/81 del Consiglio e n. 3137/81 della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna 1981-82, del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previsto dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinata dalle norme recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, nonché dalle disposizioni contenute nel presente decreto che, integrando i decreti ministeriali del 29 luglio 1981 e 15 ottobre 1981 citati in premessa, è adottato in applicazione dei regolamenti (CEE) numero 2989/81, n. 2990/81 del Consiglio e n. 3137/81 della commissione specificati in epigrafe.

Art. 2.

Qualità di olio ammissibili all'aiuto

L'aiuto comunitario di cui al precedente articolo è concesso per l'olio previsto al punto 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66 e per l'olio di sansa di oliva.

La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata, ai termini dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento n. 3137/81, nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Art. 3.

Denuncia-domanda dei produttori singoli

I produttori singoli, non aderenti ad organizzazioni di cui al successivo art. 4, che intendono conseguire l'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, previsto per la campagna 1981-82 dalla regolamentazione comunitaria citata in premessa, debbono presentare ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3137/81, non oltre il 30 giugno 1982, una denuncia di coltivazione unica per tutte le superfici investite ad olivi a tutto il 31 ottobre 1978 e ricadenti nel territorio di una stessa provincia.

Detta denuncia di coltivazione, che vale anche come domanda di aiuto, deve essere:

redatta su apposito modello, conforme al fac-simile A allegato al citato decreto ministeriale 29 luglio 1981, stampato e messo a disposizione degli olivicoltori a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. -, che in seguito sarà denominata con la sola sigla A.I.M.A.;

corredata, per ogni partita di olive molite, dalla dichiarazione di avvenuta disoleazione delle olive — che in seguito sarà denominata modello F — redatta su modello conforme al fac-simile B allegato al menzionato decreto ministeriale 29 luglio 1981, anch'esso stampato a cura dell'A.I.M.A.;

firmata per esteso dall'interessato, il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia il segno di croce, convalidato dalle firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Alla denuncia di coltivazione va allegato altresì lo stato di famiglia del denunciante se persona fisica — dal quale deve risultare, tra l'altro, la residenza, il luogo e la data di nascita — nonché la documentazione prescritta dal successivo art. 6 per le olive vendute.

La prevista annotazione del codice fiscale o della partita IVA può essere sostituita con l'indicazione degli estremi di un documento ufficiale di riconoscimento.

La denuncia di coltivazione, debitamente compilata in tutte le parti concernenti i produttori singoli e corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, deve essere presentata ai seguenti uffici provinciali nella cui circoscrizione territoriale ricadono le superfici sulle quali sono state raccolte le olive:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Calabria, e Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle regioni, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna.

Art. 4.

Denuncia-domanda dei produttori associati

I produttori aderenti ad associazioni di olivicoltori previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78 nonché ad organizzazioni che sono state ammesse alla norma derogatoria di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) numero

2989/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 — in appresso denominate organizzazioni riconosciute — che intendono ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, devono presentare per il tramite della propria organizzazione riconosciuta una denuncia-domanda di aiuto in forma unica per tutte le superfici investite ad olivi alla data del 31 ottobre 1978 e ricadenti nel territorio di una stessa provincia, non appena ultimata la molitura di tutte le olive prodotte.

Detta denuncia-domanda, redatta in duplice copia sullo stesso modello e con le stesse modalità previste per i produttori singoli, compilata in tutte le voci riguardanti i produttori associati, deve essere corredata, oltre che dal o dai modelli F, rilasciati da un frantoiano riconosciuto, e dallo stato di famiglia del produttore se persona fisica — da cui deve risultare, tra l'altro, la residenza, il luogo e la data di nascita —, anche dalla documentazione prescritta dal successivo art. 6 per le olive vendute.

Ogni organizzazione riconosciuta è tenuta a presentare mensilmente, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2990/81, agli uffici competenti per territorio indicati nel precedente articolo, una denuncia-domanda di aiuto, in forma unica ed in duplice copia, per conto dei propri associati per i quali siano state molite tutte le olive prodotte e siano state espletate le verifiche prescritte dalla normativa comunitaria.

Entro e non oltre il 31 ottobre 1982 le organizzazioni riconosciute devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'A.I.M.A. il numero dei soci per i quali, alla suddetta data, non siano state eventualmente ultimate le verifiche di cui al precedente comma.

La denuncia-domanda in forma unica, presentata dalle organizzazioni riconosciute, deve essere accompagnata da una nota riepilogativa nella quale vanno riportate le generalità complete di ogni socio, l'ubicazione dell'azienda e, previa apposita verifica, la quantità di olio prodotto, comprensiva della relativa quota forfettaria di olio di sansa. La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che i dati in essa riportati corrispondono ai risultati delle verifiche di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) numero 2990/81.

I soci che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto o in uso gratuito devono essere chiaramente segnalati ed individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota.

Per ammettere al trattamento previsto per i produttori associati gli olivicoltori che hanno aderito ad una organizzazione riconosciuta, posteriormente alla data di presentazione della domanda di riconoscimento ai sensi del richiamato decreto ministeriale 15 ottobre 1981, occorre denunciare agli uffici provinciali indicati nel precedente art. 3 il numero assegnato ai nuovi soci nell'apposito libro sociale e dichiarare che l'iscrizione a socio è avvenuta entro e non oltre il 31 maggio 1982.

Entro il 30 giugno 1982 le organizzazioni riconosciute devono comunicare all'A.I.M.A. l'elenco dei rispettivi soci che, per la campagna 1981-82, presentano la domanda di aiuto per la prima volta loro tramite.

Art. 5.*Non validità delle denunce di coltivazione presentate in precedenti campagne*

Non viene esercitata nel territorio della Repubblica la facoltà, attribuita ai Paesi membri dall'art. 1, paragrafo 3°, del regolamento (CEE) n. 3137/81, di considerare come valide, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1981-1982, le denunce di coltivazione presentate in campagne precedenti.

Art. 6.*Olive vendute*

Ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1 del regolamento n. 3137/81, i produttori olivicoli non aderenti ad organizzazioni riconosciute sono tenuti, per le olive vendute, ad allegare alla denuncia di coltivazione, per ogni partita venduta, una loro dichiarazione attestante le generalità e l'indirizzo dell'acquirente, nonché copia della fattura o di un documento equivalente. L'avvenuta disoleazione deve essere dimostrata mediante la presentazione del relativo modello *E*, rilasciato da un frantoiano riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 3137/81 per gli olivicoltori membri di organizzazioni riconosciute, che hanno venduto le olive direttamente ad un frantoio riconosciuto, devono essere annotate sul modello *F*, allegato alla denuncia-domanda prodotta dall'organizzazione di appartenenza, oltre le quantità di olio effettivamente ottenute, anche la indicazione che trattasi di olive acquistate dal frantoiano stesso.

Il modello allegato *A* del citato decreto ministeriale 29 luglio 1981 prevede apposite caselle per l'indicazione dei dati concernenti le quantità totali di olive vendute e di olio ricavato, nonché del numero delle fatture e dei modelli *F* relativi alle singole partite di olive vendute direttamente al frantoiano.

Nel caso che la vendita delle olive sia stata effettuata in tutto o in parte, anche sull'albero, ad acquirenti diversi dal frantoiano riconosciuto, i soci che hanno effettuato tali vendite dovranno allegare alla denuncia-domanda, presentata tramite l'organizzazione riconosciuta, gli stessi elementi e dati richiesti per le olive vendute dagli olivicoltori non associati.

Non può essere riconosciuto il diritto all'aiuto per le olive vendute qualora la denuncia di coltivazione e le denunce-domande non risultino completamente corredate dalla documentazione sopra descritta.

La quantità di olio da ammettere all'aiuto per le olive vendute va determinata conformemente a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3137/81 della commissione, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2990/81 del Consiglio.

Art. 7.*Cooperative di olivicoltori*

I produttori olivicoli soci di cooperative non aderenti ad organizzazioni riconosciute, devono presentare la denuncia unica di coltivazione, avente anche valore di domanda di aiuto, entro il previsto termine ultimo del 30 giugno 1982, secondo le modalità prescritte per i produttori singoli.

I produttori di cui al comma precedente possono, tuttavia, presentare la denuncia di coltivazione — corredata dalla prescritta documentazione relativa alle olive eventualmente vendute — per il tramite delle cooperative alle quali sono associati.

Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare la firma dei soci sulle denunce, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenuti e ad esse allegati. In questo caso l'aiuto, determinato con l'osservanza delle apposite norme comunitarie per i produttori non associati alle organizzazioni riconosciute, è disposto a favore delle cooperative, che corrisponderanno ai rispettivi aderenti l'importo a ciascuno liquidato dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Le cooperative aderenti ad una organizzazione riconosciuta possono presentare, tramite quest'ultima con scadenza non mensile una denuncia-domanda, di tutti i soci, in forma unica, a firma del legale rappresentante e contenente per ciascun produttore i dati richiesti alle singole voci dell'allegato *A* del decreto ministeriale 19 luglio 1981, unitamente ai modelli *F* riguardanti le olive molite presso frantoi della cooperativa interessata ed ai modelli *F* relativi ad eventuali moliture effettuate presso frantoi riconosciuti diversi da quelli della cooperativa stessa.

Le cooperative aderenti ad una organizzazione riconosciuta, che praticano la lavorazione non partitaria delle olive ma in forma collettiva, che consente soltanto una periodica ripartizione tra i soci dell'olio prodotto, possono presentare i fogli del registro al momento della presentazione della denuncia-domanda di aiuto e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Le cooperative di cui ai due ultimi precedenti commi che esercitano anche il servizio di molitura per conto di terzi, dovranno disporre di una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi.

Art. 8.*Riconoscimento dei frantoi*

Ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, la dichiarazione di avvenuta molitura delle olive (modello *F*) può essere rilasciata esclusivamente dai frantoi riconosciuti.

Sono da considerarsi riconosciuti i frantoi che hanno ottenuto, debitamente vistato, il registro di lavorazione dal competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio da questo derivato e che nel corso della campagna di molitura non sono interessati da provvedimenti di revoca del riconoscimento adottati sulla base delle risultanze delle verifiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 9.*Controllo dei frantoi*

I controlli di cui all'art. 7 del regolamento n. 3137/81 saranno eseguiti dalle organizzazioni riconosciute presso gli stabilimenti di molitura riconosciuti che verranno indicati da questo Ministero.

Le risultanze dei controlli dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Ministero ed ai competenti uffici istruttori.

Questi ultimi, esperiti i necessari accertamenti e fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di competenza, comunicheranno a questo Ministero le relative risultanze accompagnate da eventuali proposte di diniego o di revoca del riconoscimento.

Art. 10.

Controlli delle denunce-domande

Per gli olivicoltori associati, il controllo delle denunce-domande di coltivazione di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2990/81, demandato alle organizzazioni riconosciute, deve riguardare complessivamente almeno il 20% dei rispettivi soci, diversi da quelli inclusi nella percentuale del 10% assoggettati a controllo nella campagna 1980-81.

La suddetta percentuale del 20%, costituita da olivicoltori scelti mediante sorteggio anteriormente alla presentazione di ogni singola nota riepilogativa e per i quali il pagamento dell'anticipo del 70% dell'aiuto resta necessariamente subordinato ai risultati del relativo controllo, deve riferirsi al territorio di ciascuna provincia ed essere rappresentativa delle diverse dimensioni aziendali.

Il controllo di cui al primo comma va effettuato sulla base di idonea certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale — esclusa la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio — da cui risultino gli elementi di individuazione delle superfici olivate e il relativo titolo di conduzione, nonché attraverso visite in loco, qualora se ne presenti la necessità.

Se dalle suddette verifiche non risulta provata la corrispondenza tra i risultati del controllo ed i dati relativi alla titolarità e consistenza aziendale, le corrispondenti pratiche vanno trasmesse agli uffici istruttori per le determinazioni di competenza.

Per gli olivicoltori singoli e le cooperative non aderenti ad organizzazioni riconosciute, il controllo di cui al presente articolo viene svolto direttamente dai competenti uffici istruttori e deve riguardare almeno il 20% delle denunce presentate.

Art. 11.

Controllo di produzione

Qualora dalle verifiche di cui all'art. 5 del regolamento n. 2990/81 non dovesse risultare accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

la compatibilità tra la quantità dichiarata di olive triturate ed i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione, a seguito anche della presentazione di ulteriori documenti probatori di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3137/81;

la corrispondenza tra le quantità denunciate di olive triturate e di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio risultanti dal registro di lavorazione del frantoio, l'organizzazione interessata provvederà a trasmettere tempestivamente la relativa pratica al competente ufficio provinciale che determinerà il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto stesso tenuto conto dei dati contenuti nelle relative denunce di coltivazione nonché delle rese indicative in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per la zona di produzione interessata.

Art. 12.

Ulteriori disposizioni per il controllo dei frantoi

Qualora dalle verifiche di cui all'art. 9 del presente decreto dovesse risultare accertata anche una sola delle seguenti ipotesi:

rifiuto da parte di frantoiani ad assoggettare la propria contabilità di magazzino al controllo delle organizzazioni riconosciute;

irregolarità nella contabilità del frantoio;

significative discordanze tra la capacità di lavorazione di un impianto di molitura e le quantità dichiarate di olive triturate, oppure tra le rese in olio accertate per un frantoio e quelle risultanti dal relativo registro di lavorazione, i competenti uffici istruttori determineranno il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto in conformità di quanto disposto dall'art. 11 fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni di competenza e le eventuali proposte di diniego dell'abilitazione al rilascio della dichiarazione di lavorazione (modello F) per la campagna 1982-83.

Art. 13.

Criteri sussidiari di determinazione forfettaria dell'aiuto

I criteri di determinazione, di cui all'art. 11 del presente decreto, del quantitativo di olio da ammettere all'aiuto, sono applicabili anche quando, in base ai diversi elementi acquisiti mediante gli accertamenti di competenza degli uffici istruttori, non risulta sufficientemente provata la richiesta di aiuto alla produzione presentata a qualsiasi olivicoltore singolo o aderente ad organizzazioni riconosciute o a cooperative di olivicoltori o ad altri enti associativi.

Le suddette modalità di determinazione dell'aiuto devono essere applicate anche nei confronti delle domande presentate da olivicoltori singoli ed associati, che per la molitura delle proprie olive si sono avvalsi di un frantoio non riconosciuto.

Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate dai seguenti documenti:

certificazione catastale o altra documentazione ufficiale — ad esclusione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio — comprovante la consistenza olivicola dell'azienda interessata;

documentazione da cui risulti la manodopera ed i mezzi tecnici utilizzati per la raccolta delle olive;

indicazione del frantoio non riconosciuto presso il quale sono state molite le olive.

Art. 14.

Nuclei di accertamento

Sono confermati per la campagna 1981-82 i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole istituiti ai termini dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista dallo stesso decreto, dal decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1974 e dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

Ai componenti dei nuclei suddetti, muniti di apposita tessera, rilasciata da questo Ministero, è attribuito il compito di eseguire i controlli assegnati dalle norme

comunitarie agli Stati membri e quelli previsti dalle norme legislative vigenti ed amministrative nazionali riguardanti l'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva.

A tale scopo sono autorizzati a visitare aziende olivicole di soci e non soci di organizzazioni di produttori che hanno presentato o per i quali è stata presentata domanda di aiuto, uffici di detti enti, nonché stabilimenti di molitura delle olive funzionanti nella campagna 1981-82, da chiunque gestiti.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'A.I.M.A. nei limiti da questa stabiliti.

Art. 15.

Anticipazione dell'aiuto

La concessione dell'anticipazione sull'importo dell'aiuto, ai termini degli articoli 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 3137/81 della commissione in attuazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2990/81 del Consiglio, è condizionata alla constatazione che le denunce-domande, presentate dalle organizzazioni interessate entro i prescritti termini, siano integralmente compilate ed accompagnate dalla relativa nota riepilogativa debitamente firmata dal legale rappresentante e contenente la dichiarazione di rispondenza di cui al precedente art. 4, comma 5.

La inclusione nelle note riepilogative dei soci scelti nell'ambito della percentuale del 20%, le cui denunce di coltivazione devono essere sottoposte al controllo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2990/81, è subordinata ai risultati di detto controllo.

Ai fini del sollecito pagamento dell'anticipazione suddetta le organizzazioni interessate avranno cura di distinguere, nelle note riepilogative allegate alle denunce-domande e da produrre in duplice copia, le quantità di olio effettivamente prodotto e per le quali l'anticipazione è ammessa, da quelle forfettariamente calcolate specificando le une e le altre, per ciascun socio oggetto della denuncia-domanda.

Un esemplare della nota riepilogativa, vistata per conformità dal funzionario, dovrà essere prontamente trasmesso all'A.I.M.A., perché possa procedere al più presto al pagamento dell'anticipazione a favore dell'organizzazione istante.

Art. 16.

Rese in olive ed in olio

Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni provinciali olio devono fare pervenire a questo Ministero entro il 31 marzo 1982, per ciascuna zona olivicola omogenea i seguenti dati:

- a) delimitazione geografica della zona;
- b) stima della superficie olivicola;
- c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;
- d) produzione media di olive per albero;
- e) produzione media di olio per 100 kg di olive.

Art. 17.

Controllo dell'attività delle organizzazioni riconosciute

Per l'espletamento della verifica di cui all'art. 2, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 3136/81 della commissione del 30 ottobre 1981, le organizzazioni rico-

nosciute sono tenute a presentare a questo Ministero entro la data del 31 maggio 1983 la contabilità concernente le spese sostenute per le attività svolte, come prestazione di servizio per conto della pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 2 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2989/81.

Art. 18.

Disposizioni per le campagne successive

Le disposizioni recate dal presente decreto e dal più volte richiamato decreto ministeriale 29 luglio 1981, in quanto compatibili e non contrastanti con la corrispondente normativa comunitaria, sono applicabili anche per le campagne successive alla campagna 1981-82.

Per la campagna 1982-83 l'aiuto alla produzione resta subordinato alla presentazione della certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale equivalente, esclusa la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Sono esclusi da tale obbligo gli olivicoltori che nel corso delle ultime tre campagne hanno comunque ottemperato all'adempimento della presentazione della suddetta documentazione.

Art. 19.

Penalità

Gli autori delle infrazioni commesse nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie ed a quelle legislative nazionali vigenti ed applicabili per l'aiuto suddetto nella campagna 1981-82 soggiacciono alle penalità stabilite dalle predette norme nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(110)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre gennaio-febbraio 1982 sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla

Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981, il costo di provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione del 2,05% stabilita per l'anno 1981 con decreto ministeriale del 31 dicembre 1980, è pari al 19,50%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,60% per il bimestre gennaio-febbraio 1982, e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli Istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,60% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2,15%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni si ragguaglia al 20,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(156)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare per il bimestre gennaio-febbraio 1982 sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge n. 153 nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981 il costo di provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione del 2,05% stabilita per l'anno 1981 con decreto ministeriale del 31 dicembre 1980, è pari al 19,55%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,60% per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli Istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,60% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2,15%.

In conseguenza il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre gennaio-febbraio 1982 si ragguaglia al 20,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(157)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, reg. n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, reg. n. 14 Tesoro, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giu-

gno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981, il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90 % vigente per il 1981, è pari al 19,85 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei sopraccitati decreti del 12 aprile 1977 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,95%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(158)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981 ed in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981 il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90 per cento è pari al 19,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1982 è pari al 2 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento è pari al 20,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(147)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1982 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con cui è stato fissato nella misura del 17,50% il costo medio della raccolta per il bimestre novembre-dicembre 1981 e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,75%, è pari al 19,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per il 1982 è pari all'1,75 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendo, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento si ragguaglia al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

(148)

Il Ministro: ANDREATTA

DECRETO 31 dicembre 1981.

Variatione automatica per il semestre gennaio-giugno 1982 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 282014/73 del 1° luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 11 luglio 1981, con il quale è stato determinato nella misura del 19,60% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre luglio-dicembre 1981, e che detto tasso è così composto:

a) 15,25% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità dalle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95%, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1982 è pari al 2 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il semestre gennaio-giugno 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2%.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1982, il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni è pari al 20,95 %.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(149)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo per il bimestre gennaio-febbraio 1982 dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258401/32-F-309 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dal citato art. 26 della legge predetta è stato determinato nella misura del 15,05% di cui:

a) 13,30% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, nonché l'art. 3 dello stesso decreto con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 14 luglio 1979, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(153)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403/32-F-244-11 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene confermata nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(154)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 258400/32-F-234-6 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45%,

mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene confermata nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(155)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1981, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi predette è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 del

l'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981 il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1981, è pari al 19,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei cennati decreti del 31 marzo 1977 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,95%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(159)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi predette è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981, il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1981, è pari al 19,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei sopracitati decreti del 19 marzo 1977 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,95%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2%.

In conseguenza per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(160)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981 il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,65% vigente per il 1981, è pari al 19,60%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei sopracitati decreti del 23 dicembre 1977 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,95% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(162)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre gennaio-febbraio 1982 ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981, il costo della provvista è pari al 17,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dello 1,75% vigente per il 1981, è pari al 19,25%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei sopracitati decreti del 19 agosto 1980 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405/32-F-239-9 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto in particolare, l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene confermata nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404/32-F-153-35 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

- a) 13,70% quale posto della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;
- b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene confermata nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

(150)

Il Ministro: ANDREATTA

DECRETO 31 dicembre 1981.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402/32-F-240-15 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

- a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuti dagli istituti;
- b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1981;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene confermata nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

(152)

Il Ministro: ANDREATTA

DECRETO 31 dicembre 1981.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto del 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 dell'11 novembre 1981, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1981, il costo della provvista è pari al 17,95% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1981, è pari al 19,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni contenute nei sopracitati decreti del 19 marzo 1977 e del 5 giugno 1981, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1982 è pari al 18,95%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1982.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 è pari al 2%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1981

(161)

Il Ministro: ANDREATTA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 5 dicembre 1981, con cui il Tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli - S.p.a., con sede legale in Cividale del Friuli zona industriale e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, con sede in Udine, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli S.p.a., quale società collegata con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU;

Decreta:

Art. 1.

La M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli - S.p.a., con sede legale in Cividale del Friuli - zona industriale e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero Veneto.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1982

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

MARCORÀ

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

(169)

DECRETO 12 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Siderurgica Landini, in Longarone, alla procedura di amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 5 dicembre 1981, con cui il tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della « Siderurgica Landini - S.p.a. », con sede legale in Longarone, frazione Faè e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, con sede in Udine, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata « Siderurgica Landini - S.p.a. », quale società collegata con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU;

Decreta:

Art. 1.

La « Siderurgica Landini - S.p.a. », con sede legale in Longarone, frazione Faè e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero Veneto.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1982

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

MARCORÀ

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

(168)

DECRETO 13 gennaio 1982.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Rossi Sud in amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1980, n. 129, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rossi Sud, con sede legale in Latina, quale società collegata con la S.p.a. Cotonificio Rossi, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa ed è nominato commissario il dott. Gaetano Calabria;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1981, con il quale è nominato commissario della predetta società il rag. Orazio Signori, in sostituzione del dott. Gaetano Calabria, dimissionario;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 novembre 1981, volta ad ottenere, tra l'altro, la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per consentire l'esecuzione del programma, di cui all'art. 2 del decreto-legge citato, autorizzata con propri decreti in data 14 gennaio 1981, 1° aprile 1981, 29 agosto 1981 e 8 gennaio 1982;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 4 dicembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rossi Sud, è disposta la proroga per un

anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 10 maggio 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente Tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

MARCORA

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

(167)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3604/81 del Consiglio, del 14 dicembre 1981, recante sospensione totale temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i fogli riflettenti autoadesivi, costituiti da strati di poliesteri, metallizzati, anche arrotolati della sottovoce ex 39.01 C III a).

Regolamento (CEE) n. 3605/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 3606/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3607/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3608/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3609/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3610/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3611/81 della commissione, del 14 dicembre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3612/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3613/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la diciannovesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 3614/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 3615/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3616/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 858/78 che stabilisce particolari modalità d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3617/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3618/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3619/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3620/81 della commissione, del 16 dicembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifiche al regolamento (CEE) n. 3340/81 della commissione, del 20 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di fazzoletti originari di Macao pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 338 del 25 novembre 1981.

Publicati nel n. L 362 del 17 dicembre 1981.

(350/C)

Regolamento (CEE) n. 3621/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 3622/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76.

Regolamento (CEE) n. 3623/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate.

Regolamento (CEE) n. 3624/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3625/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3626/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3627/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3628/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3629/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese.

Regolamento (CEE) n. 3630/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2745/81 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1980/81.

Regolamento (CEE) n. 3631/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3632/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 3633/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 3634/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che concede, per la campagna 1981/1982, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Regolamento (CEE) n. 3635/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3636/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3637/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3638/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3639/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3640/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3641/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3642/81 della commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Publicati nel n. L 363 del 18 dicembre 1981.

(351/C)

Regolamento (CEE) n. 3643/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3644/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2940/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul *p*-xylene (paraxylene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti.

Regolamento (CEE) n. 3645/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 3646/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni di vini originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3647/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3648/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3649/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3650/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 572/73 che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 3651/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita.

Regolamento (CEE) n. 3652/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3653/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3654/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 3655/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce misure di salvaguardia all'importazione di piante vive in Grecia.

Rettifiche al regolamento (CEE) n. 2730/79 della commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 317 del 12 dicembre 1979.

Seconda rettifica al regolamento (CEE) n. 3340/81 della commissione, del 20 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di fazzoletti originari di Macao pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 338 del 25 novembre 1981.

Publicati nel n. L 364 del 19 dicembre 1981.

(352/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria, Umbria, Lazio, Piemonte e nelle province autonome di Bolzano e Trento.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Decreto ministeriale 5 novembre 1981, n. 1941

REGIONE LIGURIA

La Spezia: grandinata del 12 maggio 1981 nel territorio del comune di Riomaggiore.

Imperia: grandinata del 19 giugno 1981 nel territorio dei comuni di Aquila D'Arroscia, Ranzo, Vassalico, Cesio.

Decreto ministeriale 5 novembre 1981, n. 1942

REGIONE UMBRIA

Terni: grandinate del 17, 18 giugno, 11, 12 luglio 1981 nel territorio dei comuni di S. Venanzo, Montegabbione, Parrano, Terni, Acquasparta, Montecastrilli, Sangemini, Montefranco, Forrentillo, Arrone.

Decreto ministeriale 21 novembre 1981, n. 2139

REGIONE LAZIO

Latina: grandinata del 5 settembre 1981 in varie località del territorio del comune di Itri.

Roma: grandinate del 5 maggio 1981, del 5 e 22 giugno 1981, del 12 e 26 luglio 1981 e del 18 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cerveteri, Roma, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Zagarolo, Genazzano, Genzano, Nemi e Trevignano; nubifragio del 2 ottobre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Canale Monterano, Bracciano e Tolfa.

Viterbo: grandinate dei giorni 11 e 12 luglio e 4 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Fabbrica di Roma, Vignanello, Corchiano, Farnese, Valentano, Grotte di Castro, Capodimonte, Calcata e Viterbo; nubifragio del 2 ottobre 1981 in varie località del territorio dei comuni di S. Vincenzo, Mole del Mignone, Val di Campo, Pietrara, Casal Rina, Casale Gerimi, Corpaccio, Spalle di S. Maria, Ponte di Bernascone, Le Molette, Piani del Mignone, La Molaccia, Monte Riccio, Pian Dell'Organo, Pian Dell'Asco, Pian del Rio e Meledra.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1981, n. 2251

REGIONE PIEMONTE

Alessandria: grandinata del 27 maggio 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Murisengo e Odalengo Grande.

Asti: grandinate del 27 maggio 1981 e del 4 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Cossombrato, Villa S. Secondo, Cantarama, Castellero, Monale, S. Damiano, Villafranca, Buttigliera, Castelnuovo, Chiusano, Cinaglio, Coccinato, Montechiaro, Casorzo, Ferrere e Grazzano B.

Cuneo: grandinate del 27 maggio 1981 e del 4 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Brondello, Castellar, Envie, Martiniana Po, Pagno e Verzuolo.

Torino: grandinate del 27 maggio 1981 e del 4 giugno 1981 nel territorio di varie località dei comuni di Baldissero T.se, Castiglione T.se, Chieri, Pavarolo, S. Mauro T.se, Settimo T.se, Settimo Vittore, Bollengo, Borgiallo, Chiesanuova, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Poirino, Robassomero.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1981, n. 2252

REGIONE PIEMONTE

Alessandria: grandinata del 26 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Serralunga, Pontestura, Sala Monferrato, Ozzano, Cereseto, Treville, Solonghelo e Mombello; grandinata del 9 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Castelspina, Casalcermeli e Castellazzo.

Asti: grandinate del giorno 19 giugno 1981 e dei giorni 3, 9 e 13 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Bruno, Castelrocchero, Camerano Casasco, Cortanze, Soglio, Viale e Asti.

Cuneo: nubifragi e grandinate dei giorni 24 giugno 1981 e 7 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Scarnafigi, Monasterolo, di Savigliano e Valgrana.

Vercelli: gelate e siccità del gennaio-marzo 1981 in varie località del territorio dei comuni di Roasio, Villa del Bosco, Brusnengo, Maserano e Lessona.

Decreto ministeriale 5 novembre 1981, n. 1943

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano: grandinate del 3, 9 giugno, 3, 10 luglio, 6 agosto 1981 nel territorio dei comuni di Appiano, Terlano, Lana, Cermes, Parcines, Gargazzone, Marleno, Merano, Postal, Nalles, Bolzano, Caldaro.

Decreto ministeriale 5 novembre 1981, n. 1945

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento: grandinate del 4, 10, 16, 17 giugno, 3, 4, 6 luglio 1981 nel territorio dei comuni di Brez, Campodenno, Coredo, Dambel, Flavon, Romero, Sanzeno, Smarano, Sporminore, Taio, Tres, Vervò, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Fiavè, S. Lorenzo in Banale, Stenico, Avio, Aldeno, Cembra, Cimone, Nave S. Rocco, Segonzano, Trento, Dro, Ronzo Chienis, Arco, Riva del Garda, Tenno, Caldes.

Le regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(114)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981.

(166)

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il personale dipendente da pubblici esercizi del comune di Campione d'Italia.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981, avente decorrenza dal primo giorno del mese di pubblicazione del presente avviso, cessano di avere efficacia, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, le retribuzioni medie per il personale dipendente da pubblici esercizi del comune di Campione d'Italia (Como) determinate con decreti ministeriali 6 marzo 1969 e 10 marzo 1971.

(122)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Chieti Scalo (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(165)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Milano:

- « 59-MI »: Melli Carlo S.r.l., in Milano;
- « 508-MI »: Arrigo Pini S.p.a., in Milano;
- « 597-MI »: Fusco Paolo, in Milano;
- « 820-MI »: Ferex S.r.l., in Milano;
- « 851-MI »: Tenenbaum Aron, in Milano;
- « 864-MI »: Argenterie Apiemme, in Milano;
- « 965-MI »: Numismatica internazionale S.p.a., in Milano;
- « 980-MI »: Marber di Bernasconi Marco, in Milano;
- « 1078-MI »: Rubino Filippo, in Milano.

(136)

Deformazione e decadenza dalla concessione di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma della legge 30 gennaio 1968, n. 46 ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di sei per i quali la stessa ditta ha presentato dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

- « 848-MI »: La Commerciale S.d.f., in Milano.

(137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centotrentanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Napoli, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a centotrentanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Napoli, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(128)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e pratica degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il diario delle prove scritte e pratiche degli esami di idoneità, per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, banditi con decreto interministeriale 19 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 4 dicembre 1981, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1982.

La data con la quale il suddetto decreto interministeriale si è perfezionato non ha consentito, per motivi organizzativi, la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(129)

REGIONE LOMBARDIA**Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano**

Con decreto 12 novembre 1981, n. 911/SAN. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche nella provincia di Milano:

Sedi rurali:

Caselle Landi, sede unica;
Turano Lodigiano, sede unica.

Sedi urbane:

Cesano Boscone sede n. 6;
Cinisello Balsamo n. 20;
Corbetta sede n. 3;
Garbagnate, sede n. 4;
Lainate, sede n. 4;
Monza, sede n. 30;
Senago, sede n. 4;
Verano Brianza, sede n. 2.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica (già servizio medico provinciale) di Milano in corso Italia, 52, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 marzo 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Milano, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(115)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO**Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla direzione di patologia perinatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(15/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero « S. Luca » di Vallo della Lucania.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

(16/S)

OSPEDALE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI**Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Menfi (Agrigento).

(14/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16, IN LECCO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Lecco

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale di Lecco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(17/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad: un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ufficio concorsi in Monfalcone (Gorizia).

(18/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 11 del 13 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Umbria - Unità sanitaria locale di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano: Concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere e di tecnico di radiologia medica.

Regione Marche - Unità sanitaria locale n. 11 di Fabriano: Concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana, in Ravenna: Concorso pubblico ad un posto di responsabile del servizio smaltimenti.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. 79.

Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 119 del 27 novembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo delle attività del settore primario e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo a quelle delle zone montane e collinari l'amministrazione regionale attua gli interventi indicati nei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e riguardanti l'irrigazione, la utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, la zootecnia, la produzione ortoflorofrutticola, la vitivinicoltura e le colture mediterranee nonché altri interventi collegati con la stessa legge, con le risorse finanziarie e le modalità stabilite dai successivi articoli.

Capo II

INTERVENTI PER L'IRRIGAZIONE

Art. 2.

Per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista e alla adduzione di acqua per l'irrigazione nonché allo scolo delle acque mediante collettori principali e relativi impianti da eseguire ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni nel periodo 1981-87 di cui lire 1.300 milioni nell'esercizio 1981, lire 1.000 milioni nell'esercizio 1982, lire 1.300 milioni nell'esercizio 1983, lire 1.700 milioni nell'esercizio 1984, lire 1.500 milioni nell'esercizio 1985, lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

Art. 3.

Per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque, da eseguire ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni nel periodo 1981-87 di cui lire 2.300 milioni nell'esercizio 1981, lire 500 milioni nell'esercizio 1982, lire 600 milioni nell'esercizio 1983, lire 1.000 milioni nell'esercizio 1984 e lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987.

Art. 4.

Per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi, finalizzate all'estensione della pratica irrigua, da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.771.600.000 negli esercizi dal 1981 al 1987, di cui lire 954 milioni nell'esercizio 1981, lire 446 milioni nell'esercizio 1982, lire 456.600.000 nell'esercizio 1983, lire 702 milioni nell'esercizio 1984, lire 338 milioni nell'esercizio 1985, lire 438 milioni nell'esercizio 1986 e lire 437 milioni nell'esercizio 1987.

Art. 5.

Al fine di salvaguardare l'efficienza e la funzionalità delle opere di bonifica integrale, per gli interventi di manutenzione previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55,

è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni nel periodo 1981-87 di cui lire 800 milioni nell'esercizio 1981, lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, lire 600 milioni nell'esercizio 1984, lire 300 milioni nell'esercizio 1985 e lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.

Capo III

INTERVENTI PER L'UTILIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI COLLINARI E MONTANI

Art. 6.

Le disposizioni del presente capo si applicano nelle zone omogenee determinate ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Per la realizzazione di strade vicinali e interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali da eseguire ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 1.600 milioni nell'esercizio 1981, lire 600 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 450 milioni nell'esercizio 1984.

Le provvidenze di cui al comma precedente, fino alla percentuale massima del 50 per cento della spesa ammissibile, potranno essere accordate anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in base al regolamento n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile a favore degli imprenditori agricoli iscritti all'Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e nella misura massima dell'80 per cento a favore delle cooperative, dei comuni e delle comunità montane.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.608 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 3.609 milioni nell'esercizio 1981, lire 1.882 milioni nell'esercizio 1982, lire 98 milioni nell'esercizio 1983 e lire 1.019 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 9.

Per promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa a favore dell'agricoltura di montagna ai sensi del punto 2 dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 250 milioni nell'esercizio 1981, lire 150 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 50 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 10.

Per gli interventi diretti al miglioramento ed al perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.750 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 5.800 milioni nell'esercizio 1981, lire 2.150 milioni nell'esercizio 1982, lire 200 milioni nell'esercizio 1983 e lire 1.600 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 11.

Al fine di favorire la concentrazione della lavorazione del latte, per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 350 milioni nell'esercizio 1981, lire 150 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 50 milioni nell'esercizio 1984.

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 12.

Per gli interventi diretti al miglioramento ed al perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici da effettuarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.900 milioni nel quadriennio 1981-84, di cui lire 3.764 milioni nell'esercizio 1981, lire 1.888 milioni nell'esercizio 1982 e lire 1.248 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 13.

Le provvidenze di cui all'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anche alle società di persone che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione del latte con il metodo turnario, nonché a quelle che gestiscono o si struttureranno per gestire centri di raccolta e di conservazione del latte e dei suoi derivati.

Nei confronti di dette società non si applica il disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni.

La società dovrà risultare iscritta al registro generale delle ditte presso la camera di commercio, industria ed agricoltura, da almeno dieci anni.

Le provvidenze previste dal presente articolo saranno concesse in via temporanea entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e non potranno superare l'importo di lire 50 milioni.

Art. 14.

L'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 si intende riferito a tutti i successivi rifinanziamenti dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Al fine di concorrere al potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio finanziario 1981, al centro regionale di fecondazione artificiale una sovvenzione di lire 300 milioni da destinare all'integrale copertura della spesa necessaria per l'acquisto di attrezzature di laboratorio per l'analisi del latte vaccino.

L'amministrazione regionale è autorizzata, all'atto della presentazione della domanda, ad anticipare fino all'80 per cento della sovvenzione.

Art. 16.

Per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica da effettuarsi ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 1.062 milioni nell'esercizio 1981, lire 500 milioni nell'esercizio 1982, lire 38 milioni nell'esercizio 1983 e lire 400 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 17.

Per la lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull'intero territorio regionale, la Regione si avvale dell'associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di intervento, e la predetta associazione.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all'associazione allevatori del Friuli di Udine, con l'obbligo da parte di quest'ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.

Art. 18.

I programmi di cui al precedente art. 17 hanno principalmente per oggetto:

- a) lo studio-ricerca per individuare l'entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
- b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;

c) il servizio di assistenza tecnica sanitaria per la diagnosi di gravidanze e per la diagnosi, profilassi e cura delle situazioni patologiche, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;

d) il controllo dei tori e del materiale seminale sia per i soggetti adibiti o da adibire alla fecondazione artificiale sia alla fecondazione naturale;

e) la ricerca, la sperimentazione e l'allestimento di presidi immunizzati contro le infezioni neonatali dei vitelli, e loro distribuzione gratuita.

Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle associazioni citate nel precedente art. 17.

Art. 19.

Per l'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 18, l'associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre associazioni provinciali allevatori e con le associazioni di razza, ad organizzare ed a svolgere programmi anche con l'aiuto e per il tramite del centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del centro regionale di sperimentazione agraria, dell'Università di Udine, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell'associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, al centro regionale di sperimentazione agraria e all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ammissibile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature di laboratorio che, a giudizio degli uffici della direzione regionale dell'agricoltura, siano riconosciute necessarie per l'efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente art. 18.

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata a impiegare per le finalità e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l'attuazione del piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo-natale dei vitelli in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 22.

Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura, sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

- a) sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per studi e ricerche e interventi tecnico-sanitari richiesti dall'assessore regionale all'agricoltura;
- b) contributi in conto capitale.

Art. 23.

Le sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 22 saranno concesse a enti, istituti, cooperative, associazioni, per le seguenti iniziative:

- a) studio, sperimentazione e ricerca e in particolare svolgimento di indagini conoscitive per l'individuazione dei corpi d'acqua (sia dolce sia salmastra) delle loro caratteristiche e della loro possibile utilizzazione, con tecniche e specie diverse;
- b) organizzazione ed attuazione di un piano tecnico-sanitario, concernente tutti gli allevamenti, per il controllo sistematico dei parametri chimico-fisici e batteriologici delle acque, dei sedimenti e del pescato, nonché del materiale allevato e, in particolare, di quello destinato alle semine in acque pubbliche, alla distribuzione e all'esportazione, e relativa certificazione sanitaria; ricerca, sperimentazione e produzione di vaccini ed altri mezzi profilattici e terapeutici.

Art. 24.

I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 22 saranno corrisposti per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura e di incubazione;
- b) sistemazione e miglioramento degli impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, depurazione e stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'acquacoltura;

c) costruzione di impianti per la riproduzione e selezione delle specie suscettibili di allevamento in acqua dolce e salmastra.

Art. 25.

I contributi di cui al precedente art. 24 potranno essere corrisposti nelle seguenti percentuali:

1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile a favore di cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole e associazioni di produttori;

2) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile a favore di imprenditori singoli od associati, ancorché non iscritti all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

3) fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile a favore di società esercenti l'agricoltura.

I contributi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per le zone classificate montane.

I contributi di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 200 milioni per i soggetti di cui al numero 1, lire 150 milioni per i soggetti di cui al numero 2 e lire 100 milioni per i soggetti di cui al numero 3.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche ad integrazione di contributi concessi dalla Comunità economica europea in base al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26.

Le domande di sovvenzione e contributo previste dai precedenti art. 23, 24 e 25 saranno indirizzate alla direzione regionale dell'agricoltura, corredate della documentazione di rito.

Capo V

INTERVENTI PER IL SETTORE DELLA ORTOFLOROFRUTTICOLTURA

Art. 27.

Per favorire la realizzazione di strutture aziendali e collettive, di attrezzature e di impianti per promuovere ogni utile iniziativa per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni ortoflorofrutticole ai sensi degli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.292 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 1.306 milioni nell'esercizio 1981, lire 573 milioni nell'esercizio 1982, lire 54 milioni nell'esercizio 1983 e lire 359 milioni nell'esercizio 1984.

Capo VI

INTERVENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 28.

Per favorire lo sviluppo e il potenziamento del settore vitivinicolo attraverso la realizzazione di impianti, di reimpianti e di strutture nonché lo svolgimento di attività didattico divulgativa, è autorizzata per gli interventi di cui all'art. 2, ivi compresi i reimpianti, agli articoli 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa complessiva di lire 696 milioni nel quadriennio 1981-84 di cui lire 509 milioni nell'esercizio 1981, lire 157 milioni nell'esercizio 1982 e lire 30 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 29.

Al fine di sostenere e potenziare l'attività dei consorzi per le zone viticole a denominazione di origine controllata, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tali organismi contributi fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento.

Art. 30.

Per favorire l'attività promozionale del centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell'esercizio 1981, lire 100 milioni nell'esercizio 1982 e lire 100 milioni nell'esercizio 1984.

Capo VII

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE COLTURE MEDITERRANEE

Art. 31.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad agricoltori singoli od associati contributi in conto capitale all'importo massimo del 70 per cento della spesa occorrente per l'impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate.

Dette spese potranno comprendere anche la realizzazione di impianti di irrigazione, di sistemazione dei terreni e di terrazzamenti.

Art. 32.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo e il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica in tale settore.

Capo VIII

MUTUI AGEVOLATI PER GLI IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E DI QUELLE VITIVINICOLE

Art. 33.

A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, delle comunità montane, dei comuni singoli o associati e degli altri enti pubblici che operano, direttamente o indirettamente, nel settore agricolo nonché delle associazioni dei produttori agricoli, ad integrazione dei contributi in conto capitale accordati per gli scopi previsti dagli articoli 12 e 28 della presente legge, è autorizzata la concessione di concorsi negli interessi su mutui ad ammortamento ventennale — di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale — contratti con Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento per le sottoindicate finalità:

a) costruzione e potenziamento di complessi zootecnici, sia per l'allevamento degli animali che per la valorizzazione delle produzioni;

b) costituzione e potenziamento di impianti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole.

I mutui agrari agevolati di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34.

Il concorso negli interessi per i mutui di cui alla presente legge è stabilito in misura pari alla differenza tra il tasso massimo di riferimento — determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico negli interessi — e il tasso a carico dei beneficiari.

Quest'ultimo tasso sarà stabilito dalla giunta regionale con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' consentita l'estinzione anticipata dei mutui assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo precedente, dopo l'accertamento della esecuzione dell'opera realizzata, con le modalità previste dal penultimo e ultimo comma dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il concorso negli interessi di cui al presente articolo potrà venire accordato per mutui di durata massima ventennale e oltre che per il periodo di ammortamento, potrà essere concesso anche per il periodo di preammortamento che non potrà superare i due anni.

Capo IX

INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI COOPERATIVI

Art. 35.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative e a loro consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature di ogni specie occorrenti per assicurare la produzione, la raccolta, la conservazione, la trasformazione, la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Per le iniziative da realizzarsi nelle zone classificate montane la percentuale di intervento potrà essere elevato all'80 per cento.

Art. 36.

Per le finalità di cui al precedente art. 35 nel settore dell'ortoflorofrutticoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.236 milioni nel periodo 1981-84 di cui lire 705 milioni nell'esercizio 1981, lire 309 milioni nell'esercizio 1982, lire 28 milioni nell'esercizio 1983 e lire 194 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 37.

Per le finalità di cui al precedente art. 35 nel settore della vitivinicoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 milioni nel periodo 1981-84 di cui lire 108 milioni nell'esercizio 1981, lire 47 milioni nell'esercizio 1982, lire 4 milioni nell'esercizio 1983 e 29 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 38.

Per le finalità di cui al precedente art. 35 nel settore delle colture mediterranee è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 milioni nel periodo 1981-84 di cui lire 108 milioni nell'esercizio 1981, lire 47 milioni nell'esercizio 1982, lire 4 milioni nell'esercizio 1983 e lire 29 milioni nell'esercizio 1984.

Art. 39.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative e a loro consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali e del latte.

Per le iniziative da realizzarsi nelle zone classificate montane la percentuale di intervento potrà essere elevata all'80 per cento.

Art. 40.

Per l'ammodernamento e il potenziamento di strutture cooperative (ivi comprese le stalle sociali) operanti nelle zone omogenee di cui al precedente art. 6, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile.

Capo X

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 41.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7168 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa delle acque, alla provvista ed all'adduzione di acqua per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 42.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7169 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.400 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 43.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria

IX - il cap. 7170 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua » e con lo stanziamento complessivo di L. 1.856.600.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 44.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7171 con la denominazione: « Spese per gli interventi di manutenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 45.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7172 con la denominazione: « Spese per la realizzazione di strade vicinali e interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.600 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 46.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7356 con la denominazione: « Contributi a favore degli imprenditori agricoli iscritti all'Albo professionale, alle cooperative, ai comuni e comunità montane, per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 5.589 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.609 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 47.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7173 con la denominazione: « Spese per promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa a favore dell'agricoltura di montagna » e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni, relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 48.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7357 con la denominazione: « Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici nei territori classificati montani ai sensi della legge re-

gionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 8.150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 5.800 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 49.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7358 con la denominazione: « Contributi per favorire la concentrazione della lavorazione del latte nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 550 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 350 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 50.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 12 e 13, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7360 con la denominazione: « Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici » e con lo stanziamento complessivo di lire 5.652 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.764 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 51.

Per le finalità previste dal precedente art. 15, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7361 con la denominazione: « Sovvenzione al centro regionale di fecondazione artificiale per il potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 52.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 16, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7362 con la denominazione: « Contributi per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.062 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 53.

Per le finalità previste ai precedenti art. 17, 18 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.110 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 450 milioni nell'esercizio 1981, lire 325 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 285 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7174 con la denominazione: « Spese per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di intervento per la lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli » e con lo stanziamento complessivo di lire 825 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 450 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

Art. 54.

Per gli interventi di cui al precedente art. 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell'esercizio 1981, lire 25 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 25 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7363 con la denominazione: « Sovvenzioni per l'acquisto e l'installazione di attrezzature di laboratorio necessarie per lo svolgimento dei programmi di intervento per la lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli » e con lo stanziamento complessivo di lire 175 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 55.

Gli stanziamenti iscritti sul cap. 7334 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 - istituito ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto dell'assessore all'agricoltura n. 67 del 25 febbraio 1981 - e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi, verranno utilizzati ai sensi dell'art. 21 della presente legge.

Art. 56.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera a) e 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell'esercizio 1981, lire 100 milioni nell'esercizio 1982, lire 50 milioni nell'esercizio 1983 e lire 50 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il capitolo 7364 con la denominazione: « Sovvenzioni a enti, istituti, cooperative ed associazione per studi, ricerche ed interventi tecnico-sanitari nel settore dell'acquacoltura » e con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 57.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera b), 24 e 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.296 milioni negli esercizi 1981 al 1984, di cui lire 2.931 milioni nell'esercizio 1981, lire 968 milioni nell'esercizio 1982, lire 66 milioni nell'esercizio 1983 e lire 331 milioni nell'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7365 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.965 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi 1981 al 1983, di cui lire 2.931 milioni per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 58.

Per le finalità previste dal precedente art. 24 è autorizzata, nell'esercizio 1981, la spesa di lire 100 milioni, assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano di coordinamento nazionale per l'acquacoltura, in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7366 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68 con decreto dell'assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981, istitutivo, peraltro, dalla partita medesima).

Art. 59.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7367 con la denominazione: « Contributi per gli interventi relativi al settore ortoflorofruttilicolo previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.933 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.306 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 60.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 28, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7368 con la denominazione: « Contributi per gli interventi relativi al settore vitivinicolo di cui all'art. 2, ivi compresi i reimpianti e agli articoli 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 666 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 509 milioni, corrispondenti alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 61.

Per gli interventi di cui al precedente art. 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell'esercizio 1981, lire 50 milioni nell'esercizio 1982 e lire 50 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7369 con la denominazione: « Contributi per il sostegno ed il potenziamento dell'attività dei consorzi per le zone viticole a denominazione di origine controllata » e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 62.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7370 con la denominazione: « Sovvenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni per favorire l'attività promozionale del centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia » e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 63.

Per le finalità di cui al precedente articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 180 milioni negli esercizi dal

1981 al 1984, di cui lire 107 milioni nell'esercizio 1981, lire 43 milioni nell'esercizio 1982, lire 3 milioni nell'esercizio 1983 e lire 27 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7371 con la denominazione: « Contributi in conto capitale ad agricoltori singoli od associati per l'impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate » e con lo stanziamento complessivo di lire 153 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 107 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 64.

Per le finalità di cui al precedente articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 6 milioni nell'esercizio 1981, lire 5 milioni nell'esercizio 1982, lire 2 milioni nell'esercizio 1983 e lire 5 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7175 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo ed il miglioramento delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica » e con lo stanziamento complessivo di lire 13 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui 6 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 65.

Per le finalità previste dal precedente articolo 33 sono iscritte nel bilancio regionale i seguenti due limiti di impegno:

- di lire 112 milioni per le finalità di cui alla lettera a);
- di lire 32 milioni per le finalità di cui alla lettera b).

Le annualità relative ai predetti limiti di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nei diversi esercizi come segue:

- esercizio 1981: lire 224 milioni e, rispettivamente, lire 64 milioni, relativi alle prime due annualità;
- esercizi dal 1982 al 2001: lire 112 milioni e, rispettivamente, lire 32 milioni, relativi alle successive venti annualità.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - i seguenti capitoli:

cap. 7372 con la denominazione: « Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi, dalle comunità montane, dai comuni singoli od associati e dagli altri enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli per la costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici sia per l'allevamento degli animali che per la valorizzazione delle produzioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 448 milioni, corrispondenti alle prime quattro annualità, di cui lire 224 milioni corrispondenti alle prime due annualità;

cap. 7373 con la denominazione: « Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi, dalle comunità montane, dai comuni singoli od associati e dagli altri enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli, per la costituzione ed il potenziamento di impianti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole » e con lo stanziamento complessivo di lire 128 milioni, corrispondente alle prime quattro annualità, di cui lire 64 milioni corrispondenti alle prime due annualità.

Le annualità dei predetti limiti, relative agli esercizi dal 1984 al 2001, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 66.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 36 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio fi-

nanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7374 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore ortofrutti-colo » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.042 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 705 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 67.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 37, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7375 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore vitivini-colo » e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 68.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 38, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7376 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee » e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 69.

Per le finalità di cui al precedente art. 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 948 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 540 milioni nell'esercizio 1981, lire 237 milioni nell'esercizio 1982, lire 22 milioni nell'esercizio 1983 e lire 149 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7377 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a cooperative e a loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali e del latte » e con lo stanziamento complessivo di lire 799 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 540 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 70.

Per le finalità di cui al precedente art. 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 284 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 162 milioni nell'esercizio 1981, lire 71 milioni nell'esercizio 1982, lire 7 milioni nell'esercizio 1983 e lire 44 milioni nell'esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7378 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per l'ammodernamento e il potenziamento di strutture cooperative operanti nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 240

milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 162 milioni relativi alla quota autorizzata per l'esercizio 1981.

La quota autorizzata per l'esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 71.

All'onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:

per L. 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-83, di cui lire 1.995 milioni per l'esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 3.359 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 7484, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1984 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell'irrigazione, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al cap. 656 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 72.

All'onere previsto dai precedenti articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 70 si fa fronte:

per lire 10.004 milioni per gli esercizi 1981-83, di cui lire 4.546 milioni per l'esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 7 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) la cui denominazione, per quanto riguarda la residua disponibilità di lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981, viene così modificata: « Finanziamento di interventi per l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani nel settore dell'agriturismo (art. 1 legge n. 984/1977) »;

per le restanti lire 7.225 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 7487, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l'esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'utilizzazione dei terreni di collina e montagna, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, corrispondente al cap. 659 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 73.

All'onere previsto dai precedenti articoli 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 65 e 69 si fa fronte:

per lire 10.177 milioni per gli esercizi 1981-83, di cui lire 5.634 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 3.837 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 7481 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l'esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della zootecnia, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al cap. 653 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Alle annualità del limite di impegno autorizzate per il settore citato con l'art. 65 della presente legge - per gli esercizi dal 1985 al 2001 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo che verrà assegnato dallo Stato per gli esercizi medesimi ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della predetta legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 74.

All'onere previsto dai precedenti articoli 59 e 66 si fa fronte:

per lire 2.202 milioni per gli esercizi 1981-83, di cui lire 1.238 milioni per l'esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 773 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 7482, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l'esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell'ortoflorofrutticoltura, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al cap. 654 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 75.

All'onere previsto dai precedenti articoli 60, 61, 62, 65 e 67 si fa fronte:

per lire 882 milioni per gli esercizi 1981-83, di cui lire 460 milioni per l'esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 421 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 7486, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l'esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della vitivinicoltura che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al cap. 658 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Alle annualità del limite di impegno autorizzate per il settore citato con l'art. 65 della presente legge - e per gli esercizi dal 1985 al 2001 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo che verrà annualmente assegnato dallo Stato per gli esercizi medesimi ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della predetta legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 76.

All'onere previsto dai precedenti articoli 63, 64 e 68 si fa fronte:

per lire 256.170.000 per gli esercizi 1981-83, di cui lire 152.170.000 per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti L. 68.830.000 per l'esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal cap. 7485, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l'esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore delle colture mediterranee, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 657 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 77.

Gli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti con gli articoli dal 41 al 54, 56, 57, dal 59 al 64 e dal 66 al 70, della presente legge potranno venire opportunamente modificati, nell'ambito di ciascun settore d'intervento, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 78.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 novembre 1981

COMELLI

(7205)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820140)